

**PIANO ATTUATIVO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
DELLA COMUNITA' MONTANA "SALTO CICOLANO"**

(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 LEGGE 13.08.2010, N. 136 E DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, D.LGS 12.04.2006, N. 163e ss.mm.ii)

Il giorno 27/01/2015, presso la sede della Comunità Montana "Salto Cicolano", tra

- Il Sindaco di Borgorose, Mariano Calisse
- Il Sindaco di Pescorocchiano, Mario Gregori
- Il Sindaco di Fiamignano, Filippo Lucentini
- Il Sindaco di Petrella Salto, Gaetano Micaloni
- Il Sindaco di Concerviano, Pierluigi Buzzi
- Il Sindaco di Varco Sabino, Gabriele Maglioni
- Il Sindaco di Marcatelli, Daniele Raimoindi
- Il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, Gaetano Micaloni

PREMESSO

**CHE** l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

**CHE** l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, come integrato dall'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2014, convertito con la legge n. 89 /2014, dispone che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione dei lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle provincie, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma;

**CHE** la Comunità Montana Salto Cicolano, secondo le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L. 12/2012, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n. 135, già svolge in convenzione con i comuni di appartenenza varie funzioni associate;

**CHE** lo stesso citato art. 19, nell'individuare le tipologie di forme associative ridisegna l'unione di Comuni ex art. 32 T.U. E.L., introduce l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;

**CHE** nel territorio della Comunità Montana "Salto Cicolano" i comuni di appartenenza: Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcatelli, sono comuni montani non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ;

CHE il processo di riforma dell'ordinamento locale, ha sancito che le Comunità Montane potranno continuare a sopravvivere trasformandosi in Unioni di Comuni Montani;

CHE L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;

CHE le comunità montane sono riconosciute *ex lege* unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sulle unioni che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;

CHE attraverso la comunità montana i comuni hanno la possibilità di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, favoriscono attività collaborative e procedure semplificate, usufruendo direttamente di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;

CHE i Comuni aderenti, in attuazione all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (come riformato dall'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2014 conv. In l. n. 89/2014, hanno siglato il 10/12/2014 apposita convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata il **Servizio di Centrale Unica di Committenza** in capo alla Comunità Montana "Salto Cicolano", in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- Comune di Borgorose deliberazione consiglio comunale n. 17 del 23/06/2014
- Comune Pescorocchiano deliberazione consiglio comunale n. 10 del 10/05/2013
- Comune di Fiamignano deliberazione consiglio comunale n. 09 del 14/05/2013
- Comune di Petrella Salto deliberazione consiglio comunale n. 19 del 04/07/2013
- Comune di Concerviano deliberazione consiglio comunale n. 16 del 07/05/2013
- Comune di Varco Sabino deliberazione consiglio comunale n. 11 del 04/05/2013
- Comune di Marcatelli deliberazione consiglio comunale n. 09 del 30/04/2013
- C.M. "Salto Cicolano" deliberazione consiglio comunitario n. 11 del 04/06/2013

CHE s'intende recepire il contenuto dello schema di convenzione, inviato dall'ANCI a tutti i comuni il 19/01/2015, per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra i comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (come riformato dall'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2014 conv. In l. n. 89/2014;

CHE a tale scopo si conviene sull'interpretazione da dare al termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 da intendersi come una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

CHE la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

CHE in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative

spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**  
**(Oggetto del piano attuativo)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano attuativo.
2. Il presente atto disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti e la Comunità Montana "Salto Cicolano", presso cui è costituita la Centrale Unica di Committenza, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti, attuando quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

**Art. 2**  
**(Ambito funzionale e territoriale della Centrale Unica di Committenza)**

1. L'ambito territoriale di operatività della Centrale Unica di Committenza è costituito dal territorio dei comuni ad essa aderenti.
2. L'ambito funzionale di operatività della Centrale Unica di Committenza è relativo a lavori pubblici, forniture e servizi di qualunque importo, comprese anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l'indizione di una gara informale.
3. I Comuni aderenti si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, ricorrendo alle professionalità già esistenti al loro interno, che saranno considerate incaricate, *ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti ai sensi della presente convenzione*, presso la Comunità Montana – Centrale Unica di Committenza, che gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio), restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'ente di appartenenza. Gli stessi Comuni aderenti che acquisiscono beni, servizi e lavori nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del Procedimento.
4. Alla Centrale Unica di Committenza potranno aderire anche ulteriori soggetti che sono tenuti ad applicare il "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", previo parere favorevole della maggioranza dei Comuni già aderenti.
5. L'espressione del parere in ordine alle ulteriori adesioni compete al Presidente pro tempore e alla Giunta della Comunità Montana "Salto Cicolano"

**Art. 3**  
**(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)**

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.l.n. cc/2014 conv. In l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i

singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione di riferimento.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

#### **Art. 4**

##### **(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione in essere, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l.n. 114/2014.
2. I singoli Comuni associati alla convenzione in essere, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte ai fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente Comunità Montana Salto Cicolano individuato come Centrale Unica di Committenza.
3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del Procedimento individuato come operante presso la Centrale Unica di Committenza aderente alla convenzione in essere che necessita dell'acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 2 e art. 7.
4. Gli atti adottati dal Responsabile del Procedimento individuato come operante presso la Centrale Unica di Committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di Committenza.

#### **Art. 5**

##### **(Attività e servizi della Centrale Unica di Committenza)**

1. La Centrale Unica di Committenza, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
  - a. collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
  - b. concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
  - c. collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
  - d. collabora nella redazione del capitolato speciale;
  - e. definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  - f. definisce, in collaborazione con l'ente aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - g. redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
  - h. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- i. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - j. collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
  - k. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011.
  - l. trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011.
2. La Centrale Unica di Committenza si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a), c) e d) ad attivare la procedura di gara.
  3. Completata la procedura di aggiudicazione provvisoria, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determina di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

**Art. 6**  
**(Attività che restano nella competenza dei Comuni aderenti)**

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:
  - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 ;
  - b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
  - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
  - d. l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e l'adozione della determina a contrarre;
  - e. provvede all'aggiudicazione definitiva;
  - f. la stipula del contratto d'appalto;
  - g. l'affidamento della direzione dei lavori;
  - h. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - i. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
  - j. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - k. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgs n. 163/2006;
  - l. l'eventuale individuazione di una unità lavorativa, nell'ambito del proprio personale, da assegnare alla Centrale Unica di Committenza per il raggiungimento dell'ottimale coordinamento con la struttura della Centrale Unica di Committenza.
2. L'ente aderente comunica alla Centrale di Committenza, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
3. L'ente aderente può delegare alla stazione unica appaltante l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
4. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).
5. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Centrale Unica di Committenza, così come definiti all'art. 6.

6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.
7. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché eventuali ulteriori spese finalizzate al completamento di procedimenti d'appalto, sono a carico degli enti aderenti che provvederanno ad inserirle nei quadri economici di progetto, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010, e a trasferirle con congruo anticipo alla Centrale di Committenza nel caso il pagamento debba essere effettuato da quest'ultima.

**Art. 7**  
**(Responsabile unico del procedimento)**

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Centrale Unica di Committenza.
2. La procedura della Centrale Unica di Committenza si attiva, per ciascun intervento, con provvedimento del RUP designato dall'Ente aderente.
3. L'atto con il quale si chiede alla Centrale Unica di Committenza di procedere agli adempimenti di sua competenza è di norma la "determina a contrarre" e deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla Centrale Unica di Committenza sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 13.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza, di cui al comma 2 del successivo art. 10, per ciascun intervento che svolge a favore degli enti aderenti nomina un responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., incaricato di curare gli adempimenti della procedura di appalto. Il criterio di riferimento, per la nomina del predetto responsabile, sarà quello di far coincidere per uno stesso comune aderente il Responsabile unico del procedimento di cui al precedente comma 1. Qualora necessario il responsabile del procedimento, incaricato di curare gli adempimenti della procedura di appalto, sarà individuato tra il personale tecnico della Comunità Montana che compone la Centrale Unica di Committenza.
5. I rapporti tra il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e quello di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, relativo alle procedure di appalto, dovranno essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

**Art. 8**  
**(Ulteriori eventuali competenze della Centrale Unica di Committenza)**

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 art. 107, l'ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della Centrale Unica di Committenza anche per altre funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

- a. convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- c. collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

CAPO II  
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**Art. 9**  
**(Regole di organizzazione e funzionamento)**

1. La Comunità Montana "Salto Cicolano" è incaricata e delegata a:
  - a. organizzare la Centrale Unica di Committenza avvalendosi del personale indicato nel successivo comma 2.;
  - b. formare detto personale;
  - c. reperire, organizzare e gestire i supporti operativi e logistici;
  - d. proporre eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione e dirimere eventuali controversie tra i Comuni aderenti e la Centrale Unica di Committenza;
  - e. predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Centrale Unica di Committenza, ove necessario.
2. L'attività della Centrale Unica di Committenza si svolge presso la sede della Comunità Montana "Salto Cicolano", ha come Responsabile il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente comunitario e si compone, oltre che del personale dell'ente in particolare dell'intera area tecnica, quale coordinamento, di personale appartenente ai comuni aderenti che autonomamente procederanno ad individuarli ed assegnarli alla struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza. La Comunità Montana "Salto Cicolano" provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie.
3. L'organizzazione del servizio farà comunque capo, nelle sue linee generali, Giunta della Comunità Montana e alla Conferenza dei Sindaci. Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, di cui al precedente comma 2., spetta l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.
4. La Centrale Unica di Committenza si avvale di personale dei comuni aderenti, con incarico a tempo pieno o parziale mediante gli istituti del comando, distacco e avvalimento (vedi art. 1, comma 557 legge 311/2004), con un rapporto di dipendenza funzionale con la Comunità Montana, quale organo di destinazione, e permanenza del rapporto di lavoro esistente con l'amministrazione di appartenenza. Per gli aspetti attinenti le prestazioni di lavoro e le condizioni per l'attribuzione del salario accessorio, trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente degli enti locali e i relativi atti di gestione son adottati dalla stessa Comunità Montana.
5. Con separato atto interno saranno regolamentati gli aspetti economici e organizzativi connessi al funzionamento della struttura. In linea generale si terrà conto di quanto segue:
  - a. il personale appartenente ai comuni aderenti verrà utilizzato ai soli fini del funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto previsto dal presente Piano Attuativo con impieghi afferenti alle qualificazioni professionali e con le modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro, trovando applicazione le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione;
  - b. al personale impiegato nella Centrale Unica di Committenza saranno destinate le somme di cui al comma 2, del successivo art. 11. A titolo di compenso motivato e per prestazioni particolari al di fuori del normale orario lavorativo il rimborso potrà essere quantificato di volta in volta a seconda del personale che verrà coinvolto nel singolo appalto.

CAPO III  
RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

**Art. 10**  
**(Decorrenza e durata del Piano Attuativo)**

1. Il presente Piano Attuativo ha durata triennale, come la convenzione siglata il 10/12/2014 di cui è diretta emanazione, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'ente aderente alla Centrale Unica di Committenza.
2. Il recesso del singolo ente aderente è consentito al termini dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza entro il termini minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa del procedimento.

**Art. 11**  
**(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)**

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nel presente Piano Attuativo sono a carico del rispettivo ente aderente per un importo forfettario stabilito annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e dalla Giunta della Comunità Montana. Apartire dall'anno 2015 l'importo stabilito è di euro 300 per ogni comune aderente.
2. Alla Centrale di Committenza sono inoltre assegnate somme da parte dell'ente aderente che saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali". L'ammontare di tali somme sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le sequenti percentuali:
  - o 0,80% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad € 200.000,00 (duecentomila) con esclusione degli importi a base d'appalto compresi tra 0 ed € 40.000,00 (quarantamila);
  - o 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad € 1.000.000,00 (un milione);
  - o 0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad € 5.000.000,00 (cinque milioni).L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese spedizione, spese per il personale.
3. La Centrale Unica di Committenza, dopo aver provveduto a dotarsi di idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni connessi all'esercizio del servizio affidato derivante agli enti convenzionati e a terzi, redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia all'ente aderente.
4. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi all'ente in proporzione dell'importo dei lavori appaltati.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.
6. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché eventuali ulteriori spese finalizzate al completamento di procedimenti d'appalto, sono a carico degli enti aderenti che provvederanno ad inserirle nei quadri economici di progetto, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010, e a trasferirle con congruo anticipo alla Centrale di Committenza nel caso il pagamento debba essere effettuato da quest'ultima.
7. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall'Ente alla Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 6 della presente Convenzione sono a carico dell'Ente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come

previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e che provvederà al pagamento con le modalità che saranno indicate nel previsto atto aggiuntivo.

**Art. 12**  
**(Strumenti di comunicazione tra i contraenti)**

Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati, mediante Conferenza dei Sindaci e Giunta della Comunità Montana, per un'analisi delle attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

**Art. 13**  
**(Finanziamenti alla Centrale Unica di Committenza)**

La Comunità Montana "Salto Cicolano" s'impegna a candidare il progetto Centrale Unica di Committenza sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento da parte della Regione Lazio potrà essere utilizzato per abbattere i costi gestori da parte di Comuni e Comunità Montana.

**Art. 14**  
**(Contenzioso)**

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza della Centrale Unica di Committenza che ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma precedente restano a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15.10.2010, n. 207 ed a tal fine inserite nel quadro economico.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 15**  
**(Esenzione per bollo e registrazione)**

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 16**  
**(Arbitrato irrituale)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente accordo, le parti concordano di verificare la possibilità di individuare un componimento bonario delle stesse.

In caso contrario, sarà costituito un collegio di tre arbitri, nominati dalle parti in numero di uno per ciascuno con diritto, per il Presidente della Comunità Montana, di nominare un proprio esperto al fine di garantire la disparità del numero dei membri del collegio.

Il giudizio espresso dal collegio sarà vincolante per le parti.

**Art. 17**  
**(Norme finali e di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel Piano Attuativo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.


Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

Il presente accordo consta di n. 9 pagine.

Fiumata di Petrella Salto, 27/01/2015

Sottoscrizioni dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana

Sindaco di Borgorose, **Mariano Calisse**




Sindaco di Pescorocchiano, **Mario Gregori**




Sindaco di Fiamignano, **Filippo Lucentini**




Sindaco di Petrella Salto, **Gaetano Micaloni**



Sindaco di Concerviano, **Pierluigi Buzzi**



Sindaco di Varco Sabino, **Gabriele Maglioni**



Sindaco di Marcatelli, **Daniele Raimondi**



Presidente Comunità Montana Salto Cicolano, **Gaetano Micaloni**

